PATTO DI INTEGRITA'
(*ex art. 1 comma 17 della legge n. 190/2012)*

PROCEDURA APERTA - FORNITURA BIENNALE IN REGIME DI SERVICE DI APPARECCHIATURE E RELATIVI MATERIALI DI CONSUMO PER LA CHIRURGIA OFTALMICA NECESSARIA ALL'U.O. DI CLINICA OCULISTICA DELL'A. O. U. DI SASSARI

tra

L'AOU di Sassari con sede legale in Viale San Pietro, 10 – Pazzo Bompiani – 07100 Sassari

P. IVA 02268260904 rappresentata dal Dott. Antonio D'Urso in qualità di Direttore Generale

e

la Società……..…… ……..
sede legale in…….., via ……n……
codice fiscale/P.IVA……, rappresentata da ……
…….. in qualità di ……..……..

(Il presente documento deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all'offerta)

VISTI

- La legge 6 novembre 2012 n. 190, art. 1 c. 17 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione";
- il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) emanato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (ex CIVIT) approvato con delibera n. 72/2013, contenente "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C) 2015/2017 dell'AOU di Sassari, adottato con Delibera del Commissario Straordinario n. 321 del 4 agosto 2015;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62;
- il D.lgs 50 del 2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art.1
Ambito di applicazione

1) Il patto d'integrità è lo strumento che l'AOU di Sassari adotta al fine di disciplinare i comportamenti degli operatori economici e del personale aziendale nell'ambito delle procedure di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture di cui al D.Lgs. 50/2016.

2) Il patto d'integrità stabilisce l'obbligo reciproco che s'instaura tra l'AOU di Sassari e gli operatori economici d'improntare i propri comportamenti ai principi di trasparenza e integrità.

3) Il patto d'integrità deve costituire parte integrante della documentazione di gara e del successivo contratto.

4) Il patto d'integrità si applica con le medesime modalità anche ai contratti di subappalto di cui all'art. 105 del D.lgs 50/2016.

5) Per quanto non disciplinato dal presente patto si rinvia al codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. n. 62 del 16/04/2013) al rispetto del quale sono tenuti i collaboratori e qualsiasi titolo d'imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'Amministrazione.

Art.2
Obblighi degli operatori economici nei confronti della stazione appaltante

1) L'operatore economico:

a) dichiara di non aver fatto ricorso, e si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'aggiudicazione e/o gestione del contratto;

b) dichiara di non avere condizionato, e s'impegna a non condizionare, il procedimento amministrativo con azioni dirette ad influenzare il contenuto del bando o altro equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente;

c) dichiara di non avere corrisposto, né promesso di corrispondere, e s'impegna a non corrispondere, né promettere di corrispondere ad alcuno, direttamente o tramite terzi, ivi

compresi soggetti collegati o controllati, somme di danaro o altre utilità finalizzate all'aggiudicazione o a facilitare la gestione del contratto;

d) dichiara con riferimento alla specifica procedura di affidamento di non aver preso parte, né di aver praticato intese o adottato azioni, e s'impegna a non prendere parte e a non praticare intese o adottare azioni, tese a restringere la concorrenza o il mercato, vietate ai sensi della normativa vigente, ivi inclusi gli artt. 101 e ss. del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e gli artt. 2 e ss. della L. 287/1990; dichiara altresì che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa;

e) si impegna a segnalare all'amministrazione aggiudicatrice qualsiasi richiesta illecita o pretesa da parte di terzi di turbare o distorcere le fasi della procedura di affidamento e dell'esecuzione del contratto;

f) si impegna a segnalare all'amministrazione aggiudicatrice qualsiasi richiesta illecita o pretesa da parte di dipendenti dell'amministrazione o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o di esecuzione del contratto con le modalità e gli strumenti messi a disposizione dall'AOU di Sassari nel sito internet aziendale www.aousassari.it, sezione amministrazione trasparente alla voce altri contenuti/corruzione;

g) si impegna, qualora i fatti di cui ai precedenti punti e) ed f) costituiscano reato, a sporgere denuncia all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria.

2) L'operatore economico aggiudicatario si impegna ad adempiere con la dovuta diligenza alla corretta esecuzione del contratto.

Art. 3
Obblighi dell'AOU di Sassari

1) L'amministrazione:

a) si obbliga a rispettare i principi di trasparenza ed integrità già disciplinati dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. n. 62 del 16/04/2013), nonché le misure di prevenzione della corruzione inserite nel piano triennale di prevenzione vigente;

b) si obbliga a non influenzare il procedimento amministrativo diretto a definire il contenuto del bando o altro atto equipollente, al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente;

c) si obbliga a non richiedere, a non accettare ed a non ricevere direttamente o tramite terzi, somme di danaro o altre utilità finalizzate a favorire la scelta di un determinato operatore economico;

d) si obbliga a non richiedere, a non accettare ed a non ricevere direttamente o tramite terzi somme di danaro o altre utilità finalizzate ad influenzare in maniera distorsiva la corretta gestione del contratto;

e) si impegna a segnalare al proprio Responsabile per la prevenzione della corruzione qualsiasi tentativo illecito da parte di terzi di turbare o distorcere le fasi di svolgimento delle procedure di affidamento e/o l'esecuzione del contratto, con le modalità e gli strumenti messi a disposizione dell'A.O.U. di Sassari;

f) si impegna a segnalare al proprio Responsabile per la prevenzione della corruzione qualsiasi richiesta illecita o pretesa da parte degli operatori economici o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o di esecuzione del contratto, con le modalità e gli strumenti messi a disposizione dell'A.O.U. di Sassari nel sito internet Aziendale www.aousassari.it, sezione amministrazione trasparente alla voce altri contenuti/corruzione;

g) si impegna, qualora i fatti di cui ai precedenti punti e) ed f) costituiscano reato, a sporgere denuncia all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria;

h) si impegna all'atto della nomina dei componenti della commissione di gara a rispettare le norme in materia d'incompatibilità ed inconferibilità di incarichi di cui al D.lgs n. 39/2013;

i) si impegna a far sottoscrivere ai componenti di predetta commissione la dichiarazione di assenza di cause d'incompatibilità di incarichi e quella con cui ciascuno dei componenti assume l'obbligo di dichiarare il verificarsi di qualsiasi situazione di conflitto d'interesse e in particolare di astenersi in tutte le situazioni in cui possano essere coinvolti, oltre che interessi propri e dei suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, interessi di:

- persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale;
- soggetti ed organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi;
- soggetti o organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente;

- enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore, o gerente, o nelle quali ricopra cariche sociali e/o di rappresentanza;
- in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di opportunità e convenienza.

2) L'amministrazione aggiudicatrice s'impegna ad adempiere con la dovuta diligenza alla corretta esecuzione del contratto ed a verificare nel contempo la corretta esecuzione delle controprestazioni.

Art. 4
Violazione del Patto d'Integrità

1) La violazione da parte dell'operatore economico, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, di uno degli impegni previsti a suo carico dall'art. 2, può comportare, secondo la gravità della violazione rilevata e la fase in cui la violazione è accertata, le seguenti sanzioni:

a) l'esclusione dalla procedura di affidamento;
b) la risoluzione di diritto del contratto;
c) escussione totale o parziale, dal 10% al 50%, dei depositi cauzionali o altre garanzie depositate ai fini della partecipazione alla procedura di affidamento;
d) interdizione del concorrente a partecipare ad altre gare indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo di tempo compreso tra sei mesi e tre anni;

2) l'applicazione delle sanzioni conseguenti alle violazioni di cui al presente patto avviene con garanzia di adeguato contradditorio dell'amministrazione aggiudicatrice, secondo le regole generali degli appalti pubblici.

3) le stazioni appaltanti debbono individuare le sanzioni da applicare in concreto secondo il criterio di colpevolezza, gradualità e proporzionalità in rapporto alla gravità della violazione rilevata.

4) in ogni caso, per le violazioni di cui all'art. 2 comma 1, lett. a), b), c), d) del presente patto, è sempre disposta l'escussione del deposito cauzionale o altra garanzia depositata ai fini della partecipazione alla procedura di affidamento, l'esclusione dalla gara o la risoluzione *ipso iure* del contratto, nonché l'interdizione del concorrente a partecipare ed altre gare indette dalla medesima stazione appaltante per sei mesi decorrenti dalla comunicazione del provvedimento di applicazione della sanzione. Nei casi di recidiva delle violazioni di cui al superiore art. 2 c. 1 lett. a), b), c), d), e per le medisme violazioni, si applica l'interdizione del concorrente a partecipare ad altre gare indette dalla medesima stazione appaltante per tre anni decorrenti dalla comunicazione del provvedimento di applicazione della sanzione.

5) L'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'art. 1382 c.c. si riserva la facoltà di richiedere il risarcimento del maggior danno effettivamente subito, ove lo ritenga superiore all'ammontare delle cauzioni o delle altre garanzie di cui al precedente comma 2, lett. c) del presente articolo.

Art. 5
Efficacia del patto d'integrità

Il presente patto d'integrità e le sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto sottoscritto a seguito della procedura di affidamento ed all'estinzione delle relative obbligazioni.

Il contenuto del presente documento potrà essere integrato dall'AOU di Sassari da eventuali futuri protocolli di Legalità.

L'operatore economico dichiara di aver letto e di accettare espressamente, le disposizioni contenute nell'art 2 e nell'art. 4 della presente scrittura.

Luogo e data _____

l'AOU di Sassari

_____

L'operatore economico

_____